

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



OGGETTO: Art. 152 D.L. Rilancio - Sospensione accantonamenti nell'ambito del pignoramento presso terzi

Con L'articolo n. 152 del Decreto "Rilancio" è previsto per il periodo che va dall'entrata in vigore del presente Decreto Rilancio (19 maggio 2020) fino al 31 agosto 2020 la sospensione delle attività di accantonamento relative ai procedimenti di espropriazione presso terzi attivati dagli agenti della riscossione.

Le somme non accantonate non sopporteranno vincoli d'indisponibilità e, conseguentemente, rimarranno entro la sfera di disponibilità del debitore.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate all'Agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

A partire dal primo settembre 2020, l'attività di accantonamento dovrà ripartire secondo la modalità ordinaria.

Considerato che nel sistema NoiPA, Gestione Stipendi, non è possibile individuare le ritenute in corso di accantonamento per pignoramenti presso terzi attivati dagli agenti della riscossione dagli altri pignoramenti presso terzi, sarà cura degli Uffici Responsabili del trattamento economico procedere con l'eventuale sospensione fino al 31 agosto 2020 e rimodulazione del relativo piano di accantonamento.

Analogamente potranno procedere le Aziende che utilizzano l'applicativo per la Gestione di Sanità.

Si ricorda, sempre Gestione Stipendi, che, qualora codesti Uffici abbiano utilizzato le funzionalità per l'inserimento delle "Annotazioni Ufficio" con tipologia di nota

"Contenzioso" , come descritto nel messaggio operativo n. 26/2008 del 18 marzo 2008, è possibile produrre un elenco del personale con tale tipologia di evidenza dalle apposite funzioni presenti nelle Consultazioni di servizio dell'applicativo Gestione Stipendi.

Si fa, inoltre, presente che, considerato che il Decreto Legge in oggetto è entrato in vigore il 19 maggio 2020, le elaborazioni di emissione di tale mensilità di stipendio devono necessariamente ritenersi concluse.